

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5/02/1997, n.22 e s.m.i., dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e dalla Legge Regionale 24/10/2002, n.24, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art.2 - Servizio di gestione dei rifiuti e relativi costi

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata di "pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art.3 -Istituzione e determinazione della tariffa

1. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituita la Tariffa.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come individuato ai sensi del precedente art.2, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Per le fasi del servizio date in appalto dal Comune, è fatto obbligo di fornire entro il 31 ottobre di ciascun anno dalla ditta appaltatrice la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario limitato alle fasi ricevute in appalto dal comune e con tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del DPR 158 del 1999.
4. La tariffa è approvata dal Comune ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
6. Le tariffe per le singole utenze sono stabilite annualmente entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, sia per la quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato indicato dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
7. In caso di mancata adozione delle tariffe nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe in vigore nell'anno precedente.

Art.4 - Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tariffa rifiuti, ai sensi dell'art.49, comma 17, del D.Lgs. 5/02/1997, n.22, si applica il tributo ambientale di spettanza dell'Amministrazione Provinciale, di cui all'art.19 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità della tariffa e riversato alla Provincia.

Art. 5 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

Art.6 -Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono riferite alle civili abitazioni e loro pertinenze occupate da nuclei familiari, residenti o non residenti nel Comune di Castellamonte.
2. Per la determinazione del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti nel Comune di Castellamonte, occorre fare riferimento alla situazione anagrafica al 1° gennaio dell'anno di tassazione.
3. Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio, e per il primo anno di tariffazione, si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'occupazione. Per gli anni successivi al primo, la determinazione del numero dei componenti avviene secondo le disposizioni dei commi 2 o 7 del presente articolo.
4. La variazione nella composizione del nucleo familiare viene considerata per l'anno di imposta di riferimento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla variazione stessa, da denunciare nei termini e con le modalità previste dall'art.16.
5. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque esclusi:
 - I componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dal mese successivo alla data del ricovero;

- Il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risultino dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - I contribuenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo di almeno un anno, in cui svolgono attività di studio o lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
 7. Per le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da residenti nel Comune in aggiunta all'abitazione principale, è prevista l'applicazione del sistema tariffario determinato sulla base dell'Allegato 4 Tabella 2.

Art. 7 - Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali diversi dall'uso abitativo. Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, sulla base di omogenea potenzialità di produzione rifiuti, secondo la classificazione di cui al D.P.R. 158/99 e dell'allegato 2 del presente Regolamento;
2. Ai fini dell'individuazione della categoria di appartenenza, nel caso in cui in capo alla medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, anche se eventualmente ubicati in luoghi diversi, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente effettivamente svolta, che occupa le maggiori superfici, senza la distinzione tariffaria tra i diversi locali. Nel caso di difficoltà di individuazione dell'attività svolta, per individuare l'attività prevalente occorre fare riferimento a quella risultante ai fini IVA.
3. Ai depositi, magazzini, ecc. viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. Nel caso in cui gli stessi siano accatastati distintamente ed il soggetto passivo ne faccia richiesta, potranno essere inseriti in diversa categoria.
4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività non previste tra quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
5. Per ogni classe di attività riferita alle utenze non domestiche la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile.

Art. 8 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
2. Gli occupanti o conducenti devono la tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate a non residenti, la tariffa se non denunciata e pagata dall'occupante è comunque dovuta dal proprietario dei locali o dal titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Per le locazioni o concessioni di durata inferiore all'anno la tariffa è dovuta dal proprietario o concedente sul quale grava anche l'obbligo della comunicazione.
5. Nel caso di sub-affitti anche per periodi superiori all'anno, il soggetto passivo della tariffa resta il titolare del contratto di locazione.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. Lo stesso soggetto è responsabile del versamento della tariffa dovuta.

Art. 9 - Superfici soggette alla tariffa

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui ai successivi articoli 10 e 11.
2. Relativamente ai locali si precisa che:
 - Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, box auto, lavanderie, serre, ecc.);
 - Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, accessori o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività e dal momento di acquisizione dell'agibilità.
3. Relativamente alle aree scoperte, si precisa che non sono tassabili solo qualora destinate ad uso privato e costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa sia nel caso in cui le stesse costituiscano superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa (quali, ad esempio, le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature), sia nel caso in cui le stesse siano destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività (quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).

Art.10 - Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa (parte fissa + variabile) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano obiettive condizioni di inutilizzabilità.
2. Sulla base di quanto previsto dal comma precedente, sono esclusi dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:
 - Le aree scoperte quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
 - Le unità immobiliari ad uso abitazione prive di mobili e suppellettili non allacciate alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) qualora non risulti che vi siano persone comunque residenti presso l'immobile;
 - Le superfici di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse ad eccezione delle strutture operative delle utenze non domestiche;

- Le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - Fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste;
 - I locali ed aree dove non si abbia di norma presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali i locali per cabine elettriche, cabine telefoniche, centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, vani ascensori, silos, serbatoi, impianti automatizzati a ciclo chiuso, ecc.;
 - I solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori e montacarichi ed i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a mt.1,50;
 - Le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco (calcio, piscina, palestra ecc.);
 - Le aree scoperte pertinenziali non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi non a pagamento, aree di accesso, aree di manovra o passaggio ecc., purché non funzionalmente collegate ad una utenza non domestica;
 - Immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone per pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica e relativi magazzini;
 - Le parti comuni di condomini di cui all'art. 1117 del codice civile o di multiproprietà ad eccezione dei locali e delle aree occupanti o condotti in modo esclusivo.
3. Ai fini dell'applicazione della Tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- Le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - Le aree su cui esiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - Le aree adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, nonché alle aree di parcheggio adeguatamente delimitate.
4. I locali e le aree non soggetti a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con comunicazione compilata secondo le modalità previste dall'art.16 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
5. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 del presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre ai criteri generali.

Art.11 - Condizioni d'uso particolari

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata con un minimo di mq.20.
2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile

verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 20%, esclusivamente sulla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali non assimilati.

Art.12 - Istituzioni scolastiche statali

1. A decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere la tariffa rifiuti, come previsto dall'art.33 bis del D.L. n.248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n.31/2008.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede a corrispondere un importo forfettario rapportato al numero degli alunni, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Per tali istituzioni non si applicano le disposizioni di cui al precedente art.7.

Art.13 - Riduzioni

1. Fino a che non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuali degli apporti da parte delle diverse utenze, la tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile.
2. Per tutte le utenze domestiche diverse dalla casa di residenza e previa richiesta del soggetto interessato si applicano le seguenti riduzioni:
 - Casa di proprietà di persone fisiche e giuridiche con utilizzo di tipo stagionale/turistico: riduzione del 25%
 - Abitazioni tenute a disposizione in assenza di un effettivo utilizzo continuativo o stagionale/turistico, per le quali il richiedente attesti nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la volontà di non cedere né in affitto né in comodato le stesse, oltre alla circostanza della diversa residenza: nella dichiarazione, resa nelle forme di cui sopra, il richiedente dovrà impegnarsi a comunicare ogni variazione all'Ufficio Tributi del Comune, che, potrà esperire tutte le verifiche del caso. La dichiarazione di cui sopra avrà validità annuale e dovrà essere prodotta qualora venga richiesta la riduzione per un ulteriore periodo: riduzione dell'80% sulla parte variabile per il periodo di validità della dichiarazione;
 - Qualora nell'ambito del territorio comunale non sia ancora attiva la raccolta porta a porta, ovvero, per la conformazione del territorio alcune zone siano servite, per criteri di razionalità economica e produttiva secondo sistemi ad isola ecologica, la parte fissa della tariffa potrà essere ridotta come segue:
 - ✓ Riduzione del 15% per distanze dell'abitazione dai cassonetti stradali e/o dall'isola ecologica maggiori di mt.500. La riduzione dovrà essere richiesta all'Ufficio Tributi del Comune il quale provvederà alle relative verifiche e procederà, qualora sussista la condizione oggettiva, ad applicare la riduzione a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. La distanza dai cassonetti e/o isole ecologiche va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita e va calcolata dal confine della proprietà.

- Per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e in pratica condotti, si applica la riduzione del 50%. La riduzione potrà essere concessa previa richiesta del soggetto interessato.

- Ai soggetti non domestici che producono rifiuti solidi assimilati agli urbani e che non conferiscono al servizio pubblico, potranno essere applicate le seguenti percentuali di riduzione:

- 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti
- 30% nel caso di recupero oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti
- 50% nel caso di recupero oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti
- 70% nel caso di recupero oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti

La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione; la riduzione percentuale verrà applicata, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta dovrà essere presentata di anno in anno e dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la quantità, qualità e destinazione dei rifiuti avviati al recupero nell'arco dell'anno solare (Registro di carico e scarico e correlati formulari di trasporto nei quali sia indicato esplicitamente la qualità e la quantità con codici CER recuperati).

- Ai soggetti che attuino il recupero di tutta la frazione organica con formazione di compost viene applicata la riduzione del 20%. La riduzione viene applicata previa presentazione di idonea richiesta. E' facoltà del Comune di rigettare la richiesta di riduzione qualora esistano inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico o qualora sussistano fondati rischi di arrecare disturbo al vicinato attraverso tale pratica. Per quanto non specificato nel presente punto relativamente alla pratica del compostaggio domestico, si fa riferimento al regolamento del servizio per la gestione dei rifiuti urbani.

3. Le riduzioni indicate al comma precedente sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. I contribuenti sono tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il comune provvederà al recupero della tariffa con applicazione della sanzioni previste per omessa comunicazione di variazione.
4. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente regolamento, le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli si cumulano tra di loro, ad eccezione di quelle per particolari situazioni di disagio economico e sociale. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni non può comportare una riduzione della tariffa superiore all'importo della parte variabile della tariffa stessa.
5. Il Comune, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la ridistribuzione fra tutti gli utenti domestici (e le utenze non domestiche che conferiscono in modo analogo nei contenitori stradali della raccolta differenziata) dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite complessivamente nel piano finanziario, riportando nella fattura l'importo al netto della detrazione stabilita.

Art.14 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e/o particolari agevolazioni ed esenzioni

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare la maggiore onerosità della

tariffa rispetto alla tassa rifiuti. A tal fine, dietro apposita domanda dell'interessato attestante i requisiti richiesti:

- a) Hanno diritto alla totale esenzione (o alla parziale esenzione) della tariffa i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza e che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi (o saltuari) da parte del CISS38, limitatamente all'anno (o frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto sulla base dei criteri stabiliti dal Comune stesso;
 - b) Hanno diritto alla totale esenzione i soggetti passivi unici occupanti per il periodo in cui dimorino stabilmente presso case di cura o di riposo;
 - c) A partire dall'anno 2012, per le famiglie monoreddito in situazione di disagio economico dipendente dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito elencate:
 - a. Cassa integrazione a 0 ore per almeno 90 giorni (anche non continuativi)
 - b. Iscrizione nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi
 - c. Contratto di solidarietà con una riduzione di orario pari ad almeno il 50% del limite contrattuale individuale
 - d. Sospensione dal lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (Legge n.2/2009)
 - e. Iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 3 mesiviene concesso, su istanza documentata uno sgravio del 50%. I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno segnalare tempestivamente ogni intervenuta modifica alla situazione di cui sopra.
2. Con atto della Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sulla tariffa rifiuti, nella misura massima del 20%, su presentazione dell'istanza del contribuente:
 - a) Per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi.
 3. In relazione al particolare uso, sono esenti da tariffa:
 - I locali ed aree adibiti all'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - I locali ed aree comunali adibiti a fini istituzionali ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune.
 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.15 - Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il servizio con l'occupazione o conduzione dei locali ed aree. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.8, comma 6.
3. La variazione e la cessazione dell'occupazione, della conduzione dei locali ed aree o dei componenti del nucleo familiare, danno diritto all'abbuono o rimborso della tariffa con effetto dal primo giorno del mese successivo alla denuncia di variazione o cessazione stessa.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dal contribuente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art.16 - Denunce

1. I soggetti di cui all'art.8, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa devono presentare al Comune, all'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali ed aree soggette a tariffa siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora gli elementi che determinano la tariffa dovuta siano rimasti invariati. Il Comune si riserva di verificare gli elementi denunciati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.6 comma 2.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa, ogni variazione relativa alle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie imponibile, nonché la cessazione dall'uso dei locali ed aree, devono essere comunicate al Comune al verificarsi dell'evento. Relativamente alle utenze domestiche, deve altresì essere comunicata ogni variazione del numero dei componenti, che si protragga per oltre sei mesi nell'anno di tassazione. La denuncia di variazione e di cessazione, debitamente accertate, hanno effetto secondo quanto stabilito dall'art.15 del presente Regolamento. Resta pertanto ad esclusivo carico del contribuente l'onere di presentare apposita denuncia al verificarsi di qualsiasi evento incidente sulla determinazione della tariffa.
4. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Il Comune che riceve la denuncia è tenuto a rilasciarne ricevuta. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. La denuncia potrà anche essere inviata con modalità telematica tramite e-mail certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it oppure tramite e-mail ordinaria all'indirizzo tributi.castellamonte@ruparpiemonte.it

Art. 17 - Poteri del soggetto gestore del servizio

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia ed esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione d'uso, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art.52, comma 5, del D.Lgs.446/97, il Comune può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. A tale scopo può:
 - Richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di inizio occupazione o conduzione;
 - Richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;

- Richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti od ai conduttori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - Invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti.
3. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 15 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che il contribuente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, il relativo avviso di accertamento sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
 4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 2 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
 7. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile e gli sarà attribuita d'ufficio l'80% della superficie catastale, come previsto dalla Legge n.311 del 30/12/2004 al punto 340, od in assenza di tali dati un minimo di mq.120.

Art.18 - Rimborsi

1. La variazione e la cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, danno diritto all'abbuono della tariffa con effetto dal primo giorno del mese successivo alla variazione o cessazione solo nel caso di presentazione della relativa denuncia da parte del contribuente.
2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La domanda di rimborso deve essere debitamente documentata.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
4. Il Funzionario Responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta del contribuente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta rimborso, esonero o riduzione della tariffa.

Art.19 - Riscossione della tariffa

1. Ai sensi dell'art.49, comma 13, del D.Lgs.n.22/97, il Comune, provvede alla riscossione della tariffa, mediante emissione di avviso di pagamento in capo ai soggetti passivi ed ai soggetti responsabili di

cui al precedente art.8, secondo quanto disposto dalla legislazione e dal presente Regolamento tramite ruolo, secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73, ovvero in forma diretta ovvero affidata ai soggetti di cui all'art.52 del D.Lgs. 446/1997.

2. Il pagamento dell'avviso può avvenire in più rate od in unica soluzione, entro i termini e con le modalità individuate dalla Giunta Comunale. Tali termini e modalità devono essere indicati nell'avviso stesso, da inviare almeno trenta giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tariffa. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, od altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo, ovvero con emissione di apposito sgravio.

Art.20 - Tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutti i soggetti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 150 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, calcolato secondo le modalità di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, con un maggiorazione del 50%.
3. La tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è dovuta al Comune ed è suddivisa in parte fissa e parte variabile. La tariffa viene commisurata , proporzionalmente alla periodicità del mercato, al coefficiente di produttività annua individuato nell'allegato 2 ed alla superficie tariffabile assegnata. Le modalità di calcolo sono quelle della tariffa per le utenze non domestiche;
4. Nei casi in cui gli spazi assegnati ai contribuenti vengano attribuiti occasionalmente, la tariffa è calcolata in base alle modalità di cui al comma 3 ed è dovuta in misura doppia.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tariffa annuale.

Art.21 - Accertamenti

1. Il Comune procede:
 - Alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli;
 - Alla rettifica dei parziali o ritardati versamenti;
 - All'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni;
 - All'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti.

2. A seguito dei controlli di cui al precedente comma 1, il Comune notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato, ai sensi dell'art.1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio di cui ai commi precedenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. Gli avvisi di accertamento della tariffa, ai sensi dell'art.1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario designato dal Comune, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - Del contribuente;
 - Dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - Dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - Della tariffa applicata e relativa deliberazione.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - L'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - Il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - L'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - L'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
6. Qualora il funzionario responsabile della tariffa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto od in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo od a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Art.22 - Riscossione coattiva

1. Il Comune, provvede alla riscossione coattiva notificando al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, il relativo titolo esecutivo, ai sensi dell'art.1, comma 163, della Legge 296/2006.
2. Con modalità individuate dalla Giunta Comunale, la riscossione coattiva può essere effettuata con:
 - La procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 se svolta in proprio o se è affidata ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97;
 - La procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se affidata agli agenti della riscossione di cui all'art.3 del D.L. 203/2005, come convertito dalla Legge 248/2005.

Art.23 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo – ordinario e coattivo – nonché gli altri atti indicati dall'art.19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può presentare ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art.18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

Art.24 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'art.16 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tariffa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tariffa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di documenti o atti ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.
3. In caso di omesso o ritardato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti è prevista la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.
5. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle spese di notifica.

Art.25 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; tale funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art.26 - Piano Finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il Comune, anche sulla base dei dati di pertinenza delle fasi del servizio espletate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relazione che lo accompagna, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari, corredato delle specifiche tecniche per il servizio;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
- 4 Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria.

Art. 27 - Adempimenti del Comune e del soggetto gestore del servizio

1. A decorrere dal primo esercizio finanziario di introduzione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3 dell'art. 26.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. Il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o simili) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

Art. 28 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1/01/2012.

Allegato 1 Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze Domestiche

SISTEMA PRESUNTIVO

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE

↓ COMUNI >5000 abitanti

NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	coefficiente	range di valori applicabili		
		minimo	massimo	medio
1	0.80	0.6	1.0	0.8
2	0.94	1.4	1.8	1.6
3	1.05	1.8	2.3	2
4	1.14	2.2	3.0	2.6
5	1.23	2.9	3.6	3.2
6 o più	1.30	3.4	4.1	3.7

↓ COMUNI <5000 abitanti

NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	coefficiente	range di valori applicabili		
		minimo	massimo	medio
1	0.84	0.6	1.0	0.8
2	0.98	1.4	1.8	1.6
3	1.08	1.8	2.3	2
4	1.16	2.2	3.0	2.6
5	1.24	2.9	3.6	3.2
6 o più	1.30	3.4	4.1	3.7

Allegato 2 Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze NON Domestiche
TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNI > 5000 ABITANTI

Kc > attribuzione parte fissa ----- Kd > attribuzione parte variabile

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		Min	Max	Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40	0.67	3.28	5.50
2	Cinematografi e teatri	0.30	0.43	2.50	3.50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60	4.20	4.90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76	0.88	6.25	7.21
5	Stabilimenti balneari	0.38	0.64	3.10	5.22
6	Esposizioni, autosaloni	0.34	0.51	2.82	4.22
7	Alberghi con ristorante	1.20	1.64	9.85	13.45
8	Alberghi senza ristorante	0.95	1.08	7.76	8.88
9	Case di cura e riposo	1.00	1.25	8.20	10.22
10	Ospedali	1.07	1.29	8.81	10.55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1.07	1.52	8.78	12.45
12	Banche ed istituti di credito	0.55	0.61	4.50	5.03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	1.41	8.15	11.55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80	9.08	14.78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83	4.92	6.81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.09	1.78	8.90	14.58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48	8.95	12.12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03	6.76	8.48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	1.41	8.95	11.55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0.92	3.13	7.53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09	4.50	8.91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57	9.63	45.67	78.97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4.85	7.63	39.78	62.55
24	Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29	32.44	51.55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76	16.55	22.67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61	12.60	21.40
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	7.17	11.29	58.76	92.56
28	Ipermercati di generi misti	1.56	2.74	12.82	22.45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3.50	6.92	28.70	56.78
30	Discoteche, night club	1.04	1.91	8.56	15.68

COMUNI < 5000 ABITANTI
Kc > attribuzione parte fissa ----- Kd > attribuzione parte variabile

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		Min	Max	Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.32	0.51	2.60	4.20
2	Campeggi, distributori di carburanti	0.67	0.80	5.51	6.55
3	Stabilimenti balneari	0.38	0.63	3.11	5.20
4	Esposizioni, autosaloni	0.30	0.43	2.50	3.55
5	Alberghi con ristorante	1.07	1.33	8.79	10.93
6	Alberghi senza ristorante	0.80	0.91	6.55	7.49
7	Case di cura e riposo	0.95	1.00	7.82	8.19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1.00	1.13	8.21	9.30
9	Banche ed istituti di credito	0.55	0.58	4.50	4.78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.87	1.11	7.11	9.12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.07	1.52	8.80	12.45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0.72	1.04	5.90	8.50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.92	1.16	7.55	9.48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.43	0.91	3.50	7.50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09	4.50	8.92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4.84	7.42	39.67	60.88
17	Bar, caffè, pasticceria	3.64	6.28	29.82	51.47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.76	2.38	14.43	19.55
19	Plurilicenze alimentari c/o miste	1.54	2.61	12.59	21.41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6.06	10.44	49.72	85.60
21	Discoteche, night club	1.04	1.64	8.56	13.45

Allegato 3 Tabella illustrativa dei centri di costo del Piano Finanziario

TABELLA ILLUSTRATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI COSTO FISSO E VARIANBILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

Costi	Denominazione dei costi	Tipo di Costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	Fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi trattamento e smaltimento	Variabili
AC	Altri costi	Fissi
CGD	COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro – plastica - lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta rifiuto verde	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro - lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro – plastica - lattine	Variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	Variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	Variabili
	Costi di trattamento e recupero rifiuto verde	Variabili
	Costi di trattamento e recupero vetro - lattine	Variabili
	Costi di trattamento e recupero beni durevoli	Variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	Variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	Variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	Fissi
CGG	Costi generali di gestione	Fissi
CCD	Costi comuni diversi	Fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE ANNO DI RIFERIMENTO:	
AMMn	Ammortamenti	Fissi
ACCn	Accantonamenti	Fissi
Rn	Remunerazione capitali	Fissi

Allegato 4 Tabella di equiparazione degli abitanti equivalenti

Tabella 1 - Classificazione delle utenze domestiche residenti in comunità anagrafica e coefficienti Ka e Kb

Nr. Componenti nucleo fam.	Categoria domestica DPR 158/99	Ka annuale	Kb Annuale
1	1	0,86	
2	2	0,94	
3	3	1,02	
4	4	1,10	
5	5	1,17	
6 o più	6	1,23	

Comunità anagrafica: modalità di calcolo:

Gli indici Ka e Kb - comunità, vengono calcolati unitamente alle tariffe e sono costanti per tutto il periodo dell'anno, indipendentemente dalle variazioni del nucleo familiare.

Indice Ka: viene definito come il rapporto fra il totale delle persone presenti nella singola comunità e il relativo numero di famiglie così come desumibile dall'anagrafe demografica (arrotondato per eccesso se la prima cifra significativa dopo la virgola è pari a 5 o superiore).

Esempio: nr. 1 fam - 1 persona, nr. 3 fam - 2 persone, nr. 4 fam. - 3 persone

Totale persone: 19, totale famiglie comunità: 8, numero componenti famiglia media pari a 2,38 arrotondato per difetto a 2

Indice Kb: per utilizzare un modello di calcolo omogeneo con le altre utenze domestiche, viene calcolato un Kb equivalente derivante dalla sommatoria dei singoli Kb relativi alle singole famiglie presenti in comunità

Esempio: nr. 1 fam - 1 persona, nr. 3 fam - 2 persone, nr. 4 fam. - 3 persone

Kb comunità: $[Kb(1pers) \times 1 fam] + [Kb(2pers) \times 3 fam] + [Kb(3pers) \times 4 fam]$

TABELLA 2 - Occupanti Equivalenti

1 - SECONDA/E CASA/E DI RESIDENTE

	SUPERFICIE		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA	A	
1	0	70	2
2	71	100	3
3	101	130	4
4	131	/	5
5			

2 - CASA/E DI NON RESIDENTE

	SUPERFICIE		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA	A	
1	0	70	2
2	71	100	3
3	101	130	4
4	131	/	5
5			

3 - PERSONE GIURIDICHE

	SUPERFICIE		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA	A	
1	0	70	2
2	71	101	3
3	101	130	4
4	131	/	5
5			

Allegato 5 DGR 47-14763 del 14/2/05. Criteri di assimilazione dei rifiuti

D.G.R. n.47-14763 del 14/02/2005. Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
(B.U. n. 8 del 24 febbraio 2005)

CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai CRITERI QUALITATIVI, del presente Allegato;
2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;
3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato;
5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei CRITERI QUALITATIVI, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

- 17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01	oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 01 09	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
<u>18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</u>	
18 02 01	oggetti da taglio inutilizzati.
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
18 02 08	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
<u>20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</u>	
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
<u>20 03 altri rifiuti urbani</u>	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai CRITERI QUALITATIVI, possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/99;
- le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

- 1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 2 Sale teatrali e cinematografiche
fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
- 3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 6 Esposizioni, Autosaloni
fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
- 7 Alberghi con ristorante
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 8 Alberghi senza ristorante
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 9 Case di cura e di riposo
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
- 10 Ospedali
fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
- 11 Uffici, Agenzie, Studi professionali
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
- 12 Banche ed Istituti di credito
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
- 14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 16 Banchi di mercato di beni durevoli
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
- 17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista
fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
- 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
- 20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)
fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

- 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie
fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;
- 23 Mense, Birrerie, Amburgherie
fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;
- 24 Bar, Caffè, Pasticcerie
fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;
- 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari
fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
- 27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio
fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;
- 28 Ipermercati di generi misti
fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
- 29 Banchi di mercato di generi alimentari
fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;
- 30 Discoteche, Night club
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
- 31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)
fino ad un max di 20 kg/mq all'anno

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione qualitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.